



## POLICY SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI AriSLA

1. Per “innovazione” o “invenzione” si intende qualsiasi risultato delle attività di ricerca afferente al progetto oggetto di contributo AriSLA che abbia una idoneità ad essere applicato industrialmente ed il cui contenuto sia suscettibile di protezione della proprietà intellettuale, ovvero di brevettazione.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo AriSLA realizzi un’innovazione o un’invenzione lo stesso si impegna a:

a) riconoscere ad AriSLA un diritto di comunione sul brevetto pari al valore del contributo erogato fino ad un massimo del 40%. Tale diritto di comunione implica poteri di intervento gestionale come disciplinato nel prosieguo;

b) informare tempestivamente AriSLA sui contenuti di detta innovazione e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale;

c) presentare ad AriSLA un rapporto riservato in relazione alle possibili forme di gestione dell’esclusiva (mediante brevetto, registrazione o segreto) proponendo la propria scelta motivata sulle attività da intraprendere. AriSLA avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale rapporto entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo. Decorso inutilmente tale termine il soggetto beneficiario del contributo AriSLA sarà libero di procedere secondo le specifiche attività indicate nel rapporto.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo AriSLA proponesse di non voler procedere ad alcuna forma di brevettazione e/o registrazione per qualsivoglia motivo (ivi compresa l’inidoneità delle conoscenze scientifiche raccolte a costituire una “innovazione”), AriSLA potrà comunque pretendere di dare pubblico accesso ai risultati delle ricerche comunque ottenuti, proponendo al soggetto beneficiario del contributo AriSLA le modalità di realizzazione di tale finalità. Il medesimo avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima. Decorso inutilmente tale termine AriSLA sarà libera di procedere secondo la proposta comunicata.

4. Nel caso in cui si proceda alla brevettazione /registrazione dell’innovazione il soggetto beneficiario del contributo AriSLA si impegna a indicare come co-intestatario del brevetto anche AriSLA, salvo diversa volontà di quest’ultima, la quale non potrà esercitare alcun diritto di gestione patrimoniale fatta eccezione per quanto di seguito indicato. Tutte le fasi di ottenimento della brevettazione /registrazione dovranno essere costantemente e tempestivamente comunicate ad AriSLA (almeno 60 giorni prima della scadenza prevista), la quale potrà intervenire nei momenti decisionali comunicando (almeno 30 giorni prima della scadenza prevista) il proprio parere in ordine alle varie decisioni da intraprendere.



5. In particolare, il soggetto beneficiario del contributo AriSLA si impegna ad indicare i paesi di interesse alla fase di nazionalizzazione europea e/o comunque di designazione PCT entro 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per tale designazione definitiva. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo AriSLA decidesse di non perseguire il deposito presso alcuni paesi, dovrà darne motivazione ad AriSLA, la quale sarà libera di decidere (grazie ai propri poteri di comunione) di perseguire le brevettazioni/registrazioni in tali paesi mediante propri fiduciari.

6. Analogamente in sede di rinnovo delle tasse di mantenimento il soggetto beneficiario del contributo AriSLA sarà tenuto a confermare la propria volontà di continuare il pagamento delle tasse annuali entro 3 mesi dalla scadenza di tali rinnovi. In caso di non volontà di rinnovo, AriSLA sarà libera di decidere (grazie ai propri poteri di comunione) di proseguire il mantenimento delle brevettazioni/registrazioni in tali paesi mediante propri fiduciari.

7. Nei casi di cui al punto 5 e 6, il soggetto beneficiario del contributo AriSLA non avrà alcun diritto sugli eventuali ritorni economici derivanti dallo sfruttamento delle privative gestite da AriSLA.

8. Il soggetto beneficiario del contributo AriSLA si impegna a perseguire, nelle varie fasi di sfruttamento dell'esclusiva, una politica di gestione "etica". In via esemplificativa, ma non esclusiva e fatte salve ulteriori e successive indicazioni da parte di AriSLA, per gestione "etica" del brevetto si intende:

- a) un esercizio dei diritti patrimoniali esclusivi, parametrato al tipo di bisogno soddisfatto e di accessibilità allo sfruttamento dell'innovazione protetta, nonché
- b) un effettivo impegno alla generazione di effettive opportunità di sfruttamento dell'innovazione, commisurate al fabbisogno attuale o potenziale dell'innovazione medesima;
- c) uno sfruttamento dell'esclusiva che non implichi pregiudizio alla sicurezza dell'uomo e dell'ambiente né lesione alla dignità di esseri umani o animali;
- d) il re-investimento di almeno il 20% degli utili generati dallo sfruttamento dei diritti in altre e successive forme di ricerca e sviluppo.

9. Di tale impegno sub 8 il soggetto beneficiario del contributo AriSLA si impegna a redigere apposita dichiarazione scritta che verrà debitamente trascritta nel fascicolo del brevetto allo scopo di renderla opponibile a qualunque avente causa e trasferibile unitamente alla titolarità /godimento del brevetto.

10. In caso di Cessione o Licenza, il soggetto beneficiario del contributo AriSLA si impegna a informare in via preventiva AriSLA allo scopo di verificare che tali atti dispositivi siano coerenti con gli impegni di cui al punto 8; in particolare allo scopo di vincolare le terze parti beneficiarie di detti atti dispositivi a clausole risolutive nel caso in cui l'acquirente o il licenziatario si rendano responsabili di violazioni di cui al punto 8.

11. In caso di mancato rispetto del punto 8, AriSLA si riserva il diritto di acquisire l'intera titolarità gestionale del brevetto/registrazione, comunicando tale volontà al il soggetto beneficiario del contributo



AriSLA (che da questo momento non dovrà più compiere alcun atto dispositivo e gestionale sul brevetto/ registrazione) e ad eventuali terzi coinvolti, affidandone la gestione a propri fiduciari. In tal caso il soggetto beneficiario del contributo AriSLA non avrà alcun diritto sugli eventuali ritorni economici derivanti dallo sfruttamento delle privative gestite da AriSLA.

12. Resta impregiudicato il riconoscimento dei diritti morali delle persone fisiche qualificabili in concreto come gli effettivi inventori dell'innovazione.

13. Ai fini di un'ordinata attuazione degli impegni previsti nei commi precedenti, il soggetto beneficiario del contributo AriSLA e AriSLA si impegnano ad individuare momenti di confronto su aspettative e obiettivi della valorizzazione del brevetto per una più puntuale definizione dei principi espressi al comma 8 in relazione alle specifiche tipologie di applicazioni brevettate, al fine di renderne praticabile lo sfruttamento commerciale da parte di terzi.